Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 luglio 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 1981.

Insediamento di alcune commissioni censuarie distrettuali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie distrettuali, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 14 settembre 1981 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

della provincia di Cuneo: Caraglio;

della provincia di Imperia: Dolceacqua-Imperia-Pieve di Tecopontedassio;

della provincia di Roma: Frascati-Olevano Romano;

della provincia di Torino: Bardonecchia-Chieri-Cuorgnè-Gassino Torinese-Lanzo Torinese-Moncalieri-Orbassano-Pont Canavese-Rivarolo Canavese-Rivoli-Susa;

della provincia di Varese: Busto Arsizio-Cassano Magnago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(4164)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 giugno 1981.

Autorizzazione alla S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni, in Torino, all'esercizio della riassicurazione nel ramo vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, già autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere l'estensione della propria attività anche alla riassicurazione nel ramo vita;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private espresso nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica la riassicurazione nel ramo vita.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4081)

DECRETO 1° luglio 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Item - Impianti tecnologici Ercole Marelli, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ercole Marelli e C., con sede in Milano, è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è stato nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Vista la sentenza in data 23 giugno 1981, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Item - Impianti tecnologici Ercole Marelli, con sede in Milano, via Lancetti, 42, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ercole Marelli e C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Item - Impianti tecnologici Ercole Marelli, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli e C., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Ercole Marelli e C.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a Item - Impianti tecnologici Ercole Marelli, con sede in Milano, via Lancetti, 43, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Ercole Marelli e C. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis, nato a Roma il 14 luglio 1910.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4251)

DECRETO 1° luglio 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Ercole Marelli aeraulica, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ercole Marelli e C., con sede in Milano, è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è stato nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Vista la sentenza in data 23 giugno 1981, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Ercole Marelli aeraulica con sede in Milano, corso Venezia 51, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ercole Marelli e C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Ercole Marelli aeraulica, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli e C., autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Ercole Marelli e C.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Ercole Marelli aeraulica, con sede in Milano, corso Venezia 51, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Ercole Marelli e C. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis, nato a Roma il 14 luglio 1910.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4253)

DECRETO 1° luglio 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Ercole Marelli componenti, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ercole Marelli e C., con sede in Milano, è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è stato nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Vista la sentenza in data 23 giugno 1981, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Ercole Marelli componenti, con sede in Milano, via Borgonuovo, 24, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ercole Marelli e C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Ercole Marelli componenti, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli e C., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Ercole Marelli e C.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Ercole Marelli componenti, con sede in Milano, via Borgonuovo, 24, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Ercole Marelli e C. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis, nato a Roma il 14 luglio 1910.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4252)

DECRETO 1° luglio 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Rotos pompe, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ercole Marelli e C., con sede in Milano, è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è stato nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Vista la sentenza in data 23 giugno 1981, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Rotos pompe, con sede in Milano, via Borgonuovo, 24, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Ercole Marelli e C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Rotos pompe, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli e C., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Ercole Marelli e C.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Rotos pompe, con sede in Milano, via Borgonuovo, 24, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Ercole Marelli e C. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis, nato a Roma il 14 luglio 1910.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4254)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 aprile 1981.

Attribuzione alla regione Lombardia dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80 per l'importo di L. 8.775.773.000.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per i programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, per l'anno finanziario 1981;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale sono stati ripartiti, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di edilizia scolastica e sono state indicate le disponibilità annuali anche per il 1979 (secondo programma);

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 285, con il quale sono stati attribuiti alla regione Lombardia i fondi di edilizia scolastica, per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 347, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Lombardia, la somma di lire 1.826.436.850, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 1935, resa in data 1° aprile 1981, dall'assessore competente della regione Lombardia, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 8.775.773.00, per opere comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che la somma sopra richiesta trova copertura nei fondi disponibili, relativi al 1979;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lombardia è assegnata la somma di L. 8.775.773.000, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1981
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 297

(4083)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 luglio 1981.

Decreto ministeriale concernente criteri e modalità per l'erogazione di contributi finanziari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, concernente modificazioni sulla determinazione nonché sui criteri di erogazione dei contributi in conto interessi di cui alle leggi 9 gennaio 1962, n. 1, 1° dicembre 1971, n. 1101, 8 agosto 1972, n. 464, 6 giugno 1975, n. 172, 10 ottobre 1975, n. 517, 2 maggio 1976, n. 183, 12 agosto 1977, n. 675, 27 novembre 1980, n. 815, 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare il terzo comma del predetto art. 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, che affida al Ministro del tesoro di stabilire con proprio decreto le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui sopra;

Considerato che con i commi primo e secondo del già richiamato art. 3 del decreto-legge n. 285 si innova sulle modalità di determinazione dei contributi previsti dalle leggi in precedenza menzionate con conseguenze del pari innovative sulle procedure di erogazione dei contributi stessi;

Ritenuto quindi che occorre ridisciplinare la predetta materia, giusta il citato art. 3, terzo comma, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285;

Decreta:

Art. 1.

I contributi finanziari previsti dalle leggi agevolative di cui alle premesse del presente decreto, determinati nei limiti di finanziabilità dei programmi di investimento assistibili ai sensi delle leggi medesime, sono accordati in rate annuali o semestrali pari alla differenza tra la rata di ammortamento annuale o semestrale calcolata al tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di emanazione del provvedimento di concessione, e la corrispondente rata calcolata al tasso agevolato determinata in base alle singole leggi di agevolazione e per la durata indicata nel provvedimento di concessione.

Art. 2.

I piani di ammortamento di cui al precedente art. 1 sono formulati esclusivamente allo scopo di determinare l'ammontare del contributo finanziario di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 285, a rate annuali o semestrali costanti posticipate e con durata pari a quella prevista nel provvedimento di concessione.

Nei casi in cui le leggi agevolative prevedono rate semestrali i piani di ammortamento sono formulati sulla base dei tassi semestrali equivalenti a quelli indicati al precedente art. 1.

Art. 3.

Sulla base dei provvedimenti di concessione i contributi finanziari sono erogati in rate annuali o semestrali posticipate, a seconda di quanto previsto dalle singole leggi agevolative e in corrispondenza delle scadenze ivi indicate, con decorrenza dalla data della prima eroga-

zione del finanziamento o dalla data di godimento prevista nel caso di emissione del prestito obbligazionario assistito dal contributo di cui all'art. 4, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 4.

Durante la fase di realizzazione del programma i contributi finanziari sono erogati in proporzione alla realizzazione degli investimenti. Ad ogni singola scadenza è erogabile la quota della corrispondente rata di contributo determinata applicando all'intero importo della rata stessa una percentuale pari a quella relativa allo stato di avanzamento dei lavori in relazione all'intero programma.

In occasione di ciascuna scadenza si procede ad analogo calcolo al fine di determinare la quota delle rate precedentemente scadute erogabili in relazione allo stato di avanzamento dei lavori complessivamente raggiunto.

Ogni importo comunque erogabile ai sensi del presente articolo è corrisposto all'impresa beneficiaria previa deduzione di una quota pari al 20 per cento dell'importo stesso. Le somme così trattenute saranno versate all'impresa beneficiaria alla prima scadenza successiva al completamento dell'intero programma di investimento.

Art. 5.

Ai fini della concessione del contributo finanziario è necessario che un istituto od azienda di credito abilitati ad operare ai sensi delle leggi richiamate nelle premesse del presente decreto dichiari di aver accordato all'impresa beneficiaria dell'agevolazione un finanziamento, per la realizzazione degli obiettivi cui è finalizzata la concessione del detto contributo, non inferiore al 20 per cento dell'ammontare degli investimenti fissi. Il finanziamento può essere in lire o in valuta, a tasso fisso o variabile; la relativa durata, che comunque non condiziona quella del periodo di erogazione del contributo, deve essere a medio o lungo termine.

Art. 6.

L'erogazione dei contributi finanziari è effettuata per il tramite dell'istituto o dell'azienda di credito di cui al precedente art. 5 con le modalità di cui al presente decreto indipendentemente da quelle di erogazione del finanziamento.

Art. 7.

Salve le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi finanziari stabilite nel presente decreto, restano ferme la normativa vigente in materia di istruttoria e di controllo degli incentivi finanziari, nonché le altre disposizioni, ivi comprese quelle sulla istruttoria unificata previste dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1981
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 367

(4317)

DECRETO 11 luglio 1981.

Modificazioni al calendario di borsa per l'anno 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Visto il decreto ministeriale in data 11 novembre 1980, con il quale è stata resa esecutiva la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa n. 775 del 14 ottobre 1980, relativa al calendario di borsa per l'anno 1981;

Visto il decreto ministeriale in data 8 luglio 1981 con il quale è stata sospesa, per tutte le borse valori, la contrattazione dei titoli azionari fino al 10 luglio 1981;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa n. 931 dell'11 luglio 1981 con la quale, a modifica del calendario di borsa per l'anno 1981, e ai fini della regolare chiusura della liquidazione, i giorni della risposta premi, dei riporti e dei compensi, stabiliti in calendario per il 16, 17 e 20 luglio, sono anticipati rispettivamente al 13, 14 e 15 luglio 1981;

Decreta:

La delibera n. 931 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, è resa esecutiva con effetto immediato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4315)

DECRETO 11 luglio 1981.

Investimenti in azioni dei fondi di liquidazione del personale delle aziende di credito e degli istituti centrali di categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 4 giugno 1952, 20 marzo 1962 e 9 dicembre 1964, con le quali è stato consentito alle aziende di credito di investire in immobili urbani i fondi di previdenza e di liquidazione del personale;

Considerato che le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria possono liberamente investire i fondi di previdenza del personale in azioni di largo mercato nel rispetto dell'esigenza di realizzare un'opportuna diversificazione dei fondi medesimi;

Ritenuto che la situazione in cui si è venuto a trovare il mercato dei valori mobiliari rende opportuno ampliare le capacità di intervento degli investitori istituzionali mediante l'utilizzo dei fondi di liquidazione del personale;

Ravvisata l'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni — con esclusione delle casse rurali ed artigiane e dei monti di credito su pegno di seconda categoria — e gli istituti centrali di categoria possono, anche in deroga alle proprie norme statutarie, acquistare, a valere sui fondi di liquidazione del personale, azioni di largo mercato quotate presso le borse valori nel rispetto dell'esigenza di diversificazione degli investimenti dei fondi di liquidazione medesimi e per una quota non superiore al 25 per cento di questi ultimi al netto degli investimenti immobiliari effettuati a valere sui fondi stessi.

Detta facoltà non si estende agli acquisti di azioni di società che esercitano attività bancaria o assicurativa nonché di azioni emesse da società controllanti o da queste controllate.

I possessi derivanti dagli acquisti di cui sopra non potranno superare per ciascuna società il 4 per cento del capitale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4316)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 aprile 1981, n. **359.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Madonna della Fede », in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 359. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Madonna della Fede », in Milano. La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano, in Milano, con atto pubblico 21 marzo 1979, numero 50666/11063 di repertorio, a rogito dott. Carlo Locatelli, notaio in Milano, consistente in un appezzamento di terreno di ettari 0.94.30 sito in Milano, sul quale insiste il sacro edificio con le annesse opere parrocchiali, descritto nella perizia giurata 17-21 maggio 1979 dell'ing. Claudio Latocca e valutato lire 460.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 271

DECRETO 10 aprile 1981, n. **360.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Lucia V. e M. a Fuorimura », in Sorrento.

N. 360. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sorrento 21 febbraio 1975, integrato con tre dichiarazioni datate la prima 24 febbraio 1975 e le altre due 14 marzo 1980, relativo all'erezione della parrocchia di « S. Lucia V. e M. a Fuorimura », in Sorrento (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 272

DECRETO 10 aprile 1981, n. **361.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Francesco di Sales, in Torino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 361. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Francesco di Sales, in Torino. La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Opera diocesana della preservazione della Fede, in Torino, con atto pubblico 22 giugno 1977, n. 29747 di repertorio, a rogito dott. Mario Levati, notaio in Carignano (Torino), consistente in un appezzamento di terreno di mq 1510 catastali sito in Torino, con sovrastante fabbricato adibito a centro religioso, il tutto descritto nella perizia giurata 27-28 luglio 1978 del geom. Francesco Landi e valutato L. 283.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 274

DECRETO 2 maggio 1981, n. **362.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Gesù Risorto, in Pescara.

N. 362. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Penne-Pescara 1° luglio 1978, integrato con tre dichiarazioni datate 2 aprile 1979, relativo alla erezione della parrocchia di Gesù Risorto, in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 278

DECRETO 2 maggio 1981, n. **363.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione del beneficio canonicale di S. Paolo apostolo nel capitolo cattedrale di Feltre.

N. 363. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Belluno e Feltre 1° maggio 1980, integrato con dichiarazione 28 luglio 1980, relativo all'istituzione nel capitolo cattedrale di Feltre di un beneficio canonicale sotto il titolo di S. Paolo apostolo.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 273

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 14 maggio 1981, n. 209 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 14 maggio 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 1° luglio 1981, n. 345 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 luglio 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

E' conferita al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI la somma di lire 1.750 miliardi.

L'IRI destinerà tale somma quanto a lire 1.218 miliardi alla ricapitalizzazione della FINSIDER e per il rimanente alla ricapitalizzazione delle finanziarie dei settori delle telecomunicazioni, meccanico, cantieristico e marittimo, nonché della società del trasporto aereo.

Art. 2.

Il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI, ai sensi del precedente art. 1, quanto alla somma di lire 750 miliardi ha luogo mediante attribuzione all'Istituto stesso di titoli del Tesoro, dall'IRI destinati a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati attraverso riduzione di pari ammontare del proprio indebitamento bancario e di quello delle società controllate con corrispondente formazione di liquidità.

Il Ministro delle partecipazioni statali impartisce istruzioni all'IRI in merito ai criteri di ripartizione fra le aziende ed istituti di credito dei titoli stessi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i titoli di cui al primo comma, le cui caratteristiche saranno stabilite con proprio decreto.

Art. 3.

Alla copertura dello stanziamento di lire 1.750 miliardi previsto dal presente decreto, si provvede quanto a lire 1.000 miliardi mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, e quanto all'onere derivante dalla emissione di titoli del Tesoro, per l'importo complessivo di lire 750 miliardi, mediante riduzione del fondo speciale di cui al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4168)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Modena

Con decreto 17 aprile 1981, n. 350, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del Cavo Archirola segnato nel nuovo catasto terreni del comune di Modena al foglio n. 178, mappale 226, della superficie di mq. 580, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 27 agosto 1979 in scala 1:1000 dallo ufficio tecnico erariale di Modena con allegata relazione descrittiva ed estimativa 29 agosto 1979 dello stesso ufficio tecnico erariale, che fanno parte integrante del citato decreto.

(3926)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Gallina

Con decreto 17 aprile 1981, n. 201, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di terreni siti lungo il torrente S. Agata, in comune di Gallina (Reggio Calabria) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12, mappali 193, 194, 33, 195, 246, 250, 247, e 251 della superficie complessiva di mq. 8140, ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 15 aprile 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

(3927)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma dell'autorizzazione alla società «Promozioni fiduciarie nazionali Promofina S.r.l.», in Padova, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 14 maggio 1981, ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società «Promozioni fiduciarie nazionale Promofina S.p.a.», in Padova, alla società «Promozioni fiduciarie nazionali Promofina S.r.l.», in Padova, ad esercitare attività fiduciarie e di revisione.

(4060)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali del comune di Olmeneta, Cumignano sul Naviglio e Nosate

Con deliberazioni della giunta regionale emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 6 maggio 1981, n. 6927: comune di Olmeneta (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 12 febbraio 1980, n. 2);

deliberazione 12 maggio 1981, n. 7246: comune di Cumignano sul Naviglio (Cremona) (piano adottato con deliberazione consiliare 26 febbraio 1979, n. 10);

deliberazione 19 maggio 1981, n. 7501: comune di Nosate (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 1° marzo 1979, n. 2).

(4129)

Varianti dei piani regolatori generali dei comuni di Castello di Brianza, Desio e Pessano con Bornago

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 29 aprile 1981, n. 6845: comune di Castello di Brianza (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 29 marzo 1980, n. 10);

deliberazione 29 aprile 1981, n. 6846: comune di Castello di Brianza (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 2 ottobre 1979, n. 45);

deliberazione 19 maggio 1981, n. 7505: comune di Desio (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 19 maggio 1981, n. 232);

deliberazione 19 maggio 1981, n. 7508: comune di Pessano con Bornago (Milano) (variante adottata con deliberazioni consiliari 24 marzo 1980, numeri 49, 50, 51, 52, 53 e 54; 2 aprile 1980, numeri 55, 56 e 57 e 22 dicembre 1980, n. 155).

(4130)

Variante al programma di fabbricazione del comune di Cambiago

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stato approvata una variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 12 maggio 1981, n. 916: comune di Cambiago (Milano).

(4131)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 24 giugno 1981, il cognome originario della sig.ra Slavka Miličevič, nata a Čukarica (Belgrado-Jugoslavia) il 30 gennaio 1952, abitante a Trieste in via di Servola n. 144, è ridotto in seguito ad istanza prodotta dalla medesima in data 26 gennaio 1981, nella forma italiana di Millini, a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti della predetta, indicati nella situazione della famiglia e precisamente: Sladjana Milićevič, nata a Belgrado il 31 luglio 1971, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926 e alla notificazione del presente decreto prefettizio all'interessata.

(4033)

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 26 giugno 1981 il decreto prefettizio 5 ottobre 1933, n. 11419.4074.29V, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Kodrič, nato a Trieste il 18 agosto 1884, venne ridotto nella forma italiana di «Codri», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Lucia Svab ed ai figli Alberto, Viola, Angelo, Marta, Valentino e Silvana, è stato revocato in seguito ad istanza prodotta in data 23 febbraio 1981, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della figlia di Alberto, sig.na Leda Codri, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kodrič». Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(4007)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a ventisette posti di tecnico dei fari nel ruolo del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 52 del 27 dicembre 1980 (data di pubblicazione 25 febbraio 1981) è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1980, registro n. 25 Difesa, foglio n. 234, riguardante l'esito del concorso pubblico, per titoli e per esami, a ventisette posti di tecnico dei fari e del segnalamento marittimo.

(4063)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a due posti di ingegnere geografo nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo commma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 6 del 7 febbraio 1981 (data di pubblicazione 11 aprile 1981) è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1981, registro n. 1 Difesa, foglio n. 133, riguardante l'esito del concorso pubblico a due posti di ingegnere geografo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

(4064)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di interprete traduttore nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della difesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 52 del 27 dicembre 1980 (data di pubblicazione 25 febbraio 1981) è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 agosto 1980 registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1980, registro n. 24 Difesa, foglio n. 360, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di interprete traduttore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti traduttori della difesa.

(4065)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Graduatoria generale del concorso riservato a posti di ostetrica condotta vacanti nella regione

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 5681 in data 14 novembre 1980, con visto di esecutività della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta n. 7545 in data 4 dicembre 1980 con la quale è stato bandito il concorso riservato per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nella regione al 1° marzo 1980 presso i consorzi di: *A*) Verrès, Arnad, Issogne, Challand-Saint-Victor, Champdepraz; *B*) Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes;

Visti i propri decreti n. 420 prot. n. 2201/5 Ass. in data 20 maggio 1981 e n. 462 prot. n. 2471/5 Ass. in data 5 giugno 1981 relativi alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visti i verbali della commissione predetta relativi alle operazioni del concorso e ritenuti regolari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Decreta:

Sono approvati i verbali del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta predisposti dalla commissione giudicatrice in data 13 giugno 1981, con la seguente graduatoria degli idonei:

A) per il consorzio ostetrico di Verrès, Arnad, Issogne, Challand-Saint-Victor, Champdepraz:

1) Ciamporcero Silvana . . . . . punti 43,249

B) per il consorzio ostetrico di Pont-St.-Martin, Perloz, Lillianes:

1) Petrini Lea in Peretti . . . . punti 45,396

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Bollettino ufficiale della Regione, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e dei comuni delle condotte ostetriche.

Aosta, addì 18 giugno 1981

Il presidente: ANDRIONE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 526 in data 18 giugno 1981, con il quale sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice e la graduatoria degli idonei ai posti vacanti di ostetrica condotta nei Consorzi ostetrici di: *A*) Verrès, Arnad, Issogne, Challand-Saint-Victor, Champdepraz; *B*) Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes;

Esaminate le domande di partecipazione al concorso dei concorrenti;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 4 della legge regionale 21 marzo 1969, n. 3;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte di seguito indicate i seguenti candidati idonei:

A) Consorzio ostetrico di Verrès, Arnad, Issogne, Challand-Saint-Victor, Champdepraz: Ciamporcero Silvana;

B) Consorzio ostetrico di Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes: Petrini Lea in Peretti.

I candidati idonei dichiarati vincitori e nominati col presente decreto dovranno assumere servizio entro dieci giorni dalla data di notifica del decreto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Bollettino ufficiale della Regione, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della regione e dei comuni delle condotte ostetriche.

Aosta, addì 18 giugno 1981

Il presidente: ANDRIONE

(3961)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1981, n. 4.

Norme relative ai gabinetti radiologici comunque aperti al pubblico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I gabinetti radiologici comunque aperti al pubblico alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 ottobre 1978, n. 71, sono sottoposti ad autorizzazione da parte della giunta regionale, ai fini del loro mantenimento in esercizio.

A tali strutture si applicano le norme transitorie previste dall'art. 12 del regolamento regionale 26 gennaio 1980, n. 3, intendendo sostituita la data del 30 giugno con quella del 30 aprile 1981.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 gennaio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale della Toscana il 2 *dicembre* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 5 *gennaio* 1981.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. **5.**

Regione Toscana - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione Toscana per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1981 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1981, il bilancio regionale per l'anno 1981 depositato dal consiglio regionale in data 30 ottobre 1980 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 19 gennaio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 *dicembre* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *gennaio* 1981.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 6.

C.R.E. - Centro riferimento attività emotrasfusionali e produzione emoderivati. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il Centro di riferimento attività emotrasfusionali e produzione emoderivati (C.R.E.) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1981 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1981, il bilancio per l'anno finanziario 1981 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 12 in data 14 ottobre 1980 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 19 gennaio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 *dicembre* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *gennaio* 1981.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 7.

I.R.P.E.T. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1981 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1981, il bilancio per l'anno finanziario 1981, approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 246 del 27 novembre 1980 e depositato al consiglio regionale secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presenta legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 19 gennaio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 *dicembre* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *gennaio* 1981.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 8.

E.T.S.A.F. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (E.T.S.A.F.) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1981 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1981, il bilancio per l'anno finanziario 1981 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 394 in data 5 novembre 1980 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 19 gennaio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 *dicembre* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *gennaio* 1981.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 9.

E.R.T.A.G. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Ente regionale toscano di assistenza tecnica e gestionale (E.R.T.A.G.) è autorizzato a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1981 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1981, il bilancio per l'anno finanziario 1981 approvato dal consiglio di amministrazione dell'ente con deliberazione n. 121 in data 26 novembre 1980 e depositato al consiglio regionale, secondo gli stati di previsione e con le modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 19 gennaio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 *dicembre* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *gennaio* 1981.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 10.

Concessione contributo straordinario alla Fondazione accademia chigiana di Siena.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso alla « Fondazione accademia musicale chigiana » di Siena un contributo *una tantum* di L. 60.000.000, finalizzato alla copertura di oneri fiscali e previdenziali in scadenza.

La giunta regionale è tenuta al controllo della situazione del contributo.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge è fatto fronte con i fondi disponibili sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 dopo le variazioni che sono apportate, per analoghi importi, agli stati di previsione di competenza e di cassa alla parte spesa come segue:

In diminuzione:

Cap. 64800. — Fondo di riserva per spese impreviste L. 60.000.000.

Di nuova istituzione:

Cap. 11970. — Contributo *una tantum* alla « Fondazione accademia musicale chigiana di Siena » (legge regionale n. 102/1980 atti consiglio) L. 60.000.000.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 19 gennaio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 *dicembre* 1980 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *gennaio* 1981.

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1981, n. 11.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 54/73 e della legge regionale n. 38/79 a seguito del secondo accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

Finalità della legge

A seguito del secondo accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario relativo al triennio 1979-81, sono introdotte le seguenti variazioni alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, modificata ed integrata dalla legge regionale 17 agosto 1979, n. 38.

Art. 2.

L'art. 14 della legge regionale n. 54/1973, già sostituito dall'art. 15 della legge regionale n. 38/1979, è sostituito dal seguente:

Modalità di selezione. — Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 15 il concorso consiste in un accertamento comparato di idoneità effettuato dalla commissione di cui al successivo art. 16 attraverso la valutazione di prove che possono essere scritte, pratiche ed orali e di eventuali titoli, secondo modalità e procedimenti che sono fissati nella deliberazione del consiglio regionale che indice il concorso e rapporti alla professionalità richiesta per il posto da coprire.

Per il personale con peculari professionalità le modalità di reclutamento possono altresì articolarsi in due fasi distinte; la prima consistente in un esame dei titoli professionali e di servizio e in un colloquio per l'ammissione ad un corso di formazione specifica, la seconda in un accertamento sulla formazione conseguita nel corso stesso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti.

Art. 3.

E' introdotto dopo l'art. 30-*quinquies* della legge regionale n. 54/19723 il seguente:

Art. 30-*sexies* - *Trasferimento di personale tra le Regioni e gli enti locali.* — Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso enti locali della Toscana, i dipendenti regionali possono essere a questi trasferiti quando la normativa degli enti stessi ne consenta l'inquadramento nei propri ruoli; il provvedimento di trasferimento è adottato dalla giunta regionale con il consenso del dipendente e previa intesa con l'amministrazione interessata, a condizione che esista nel ruolo organico di questa la disponibilità del posto corrispondente al livello funzionale rivestito dal dipendente nel ruolo regionale.

Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso la Regione i dipendenti degli enti della Toscana cui si applica l'accordo degli enti locali possono essere inquadrati nel ruolo regionale. Il provvedimento di inquadramento è adottato dalla giunta regionale con il consenso del dipendente e previa intesa con l'amministrazione interessata, a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dal dipendente nell'ente di provenienza; la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento coincide con la data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dai ruoli dell'ente di provenienza. Il dipendente trasferito si colloca nella posizione retributiva corrispondente a quella in godimento.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 54/1973 è costituito dal seguente:

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro. Possono altresì riunirsi durante l'orario di lavoro medesimo nei limiti di dodici ore annue.

Art. 5.

Dopo l'art. 37 della legge regionale n. 54/1973, è introdotto il seguente:

Art. 37-*bis* - *Informazione.* — Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene nei confronti delle organizzazioni sindacali confederali, di categoria e aziendali.

Art. 6.

All'art. 40 della legge regionale n. 54/1973, sostituito dall'art. 28 della legge regionale n. 38/1979, è assegnato il seguente comma:

L'utilizzo del periodo di congendo ordinario è interrotto nel caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi, adeguatamente documentati.

Art. 7.

All'art. 44 della legge regionale n. 54/1973, sostituito dall'articolo 30 della legge regionale n. 38/1979, è aggiunto il seguente comma:

Il dipendente può essere collocato a domanda in congedo straordinario per malattia per attendere a cure idropiniche e termali, con obbligo di presentazione di formale certificazione medica del periodo di cure effettuate.

Art. 8.

All'art. 51 della legge regionale n. 54/1973, sostituito dall'articolo 35 della legge regionale n. 38/1979, è aggiunto il seguente comma:

In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente reppresentative, è consentito, con effetto dal 1° febbraio 1981, che per un numero di dipendenti regionali non superiore al 2 per cento dell'organico, sia disposta, con le modalità indicate ai commi precedenti, l'effettuazione di lavoro straordinario oltre il limite individuale di 300 ore annue. I limiti complessivi di spesa per lavoro straordinario sono commisurati sulla media di 150 ore annue pro-capite. I dipendenti cui può applicarsi la presente normativa sono quelli che operano in diretta collaborazione con gli organi istituzionali dell'ente e per il funzionamento degli stessi.

Art. 9.

L'art. 58 della legge regionale n. 54/1973 è sostituito dal seguente:

Art. 58 - *Formazione e aggiornamento professionale.* — La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

Nell'ambito dei criteri direttivi deliberati dal consiglio regionale, la giunta regionale, previo confronto con organizzazioni sindacali del personale, approva i piani periodici delle iniziative, e ne stabilisce le modalità di svolgimento e le condizioni di partecipazione, anche mediante la definizione di orari di lavoro, che nel rispetto del monte ore d'obbligo e della funzionalità dei servizi, favoriscano la partecipazione del personale.

La giunta regionale, di intesa con le organizzazioni sindacali del personale, determina inoltre le modalità per l'uso parziale, ai fini previsti dal presente articolo, del congedo straordinario retributivo di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 39 della presente legge.

Il personale che, in base ai predetti piani, è tenuto a partecipare alle iniziative decise o approvate dalla giunta, è considerato in servizio a tutti gli effetti; in tal caso i relativi oneri per la partecipazione sono a carico della Regione.

Qualora le iniziative si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone le condizioni previste dalla normativa regionale in vigore, l'indennità di missione ed il rimborso spese previsti dalla normativa medesima.

Per il personale addetto agli uffici del consiglio si provvede nel rispetto dell'art. 62 dello statuto.

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 80 della legge regionale n. 54/1973, già sostituito dall'art. 37 della legge regionale 17 agosto 1979, numero 38, è sostituito, dal 1° febbraio 1981 dal seguente:

Art. 80 - *Trattamento economico.* — Lo stipendio iniziale annuo lordo è stabilito per i singoli livelli funzionali nella tabella seguente:

I	Liv. funz.le - stip. annuo lordo . . .	L. 2.160.000
I	Liv. funz.le - (dopo 6 mesi di serv.) . .	» 2.400.000
II	Liv. funz.le - stip. annuo lordo . . .	» 2.688.000
III	Liv. funz.le - stip. annuo lordo . . .	» 3.012.000
IV	Liv. funz.le - stip. annuo lordo . . .	» 3.372.000
V	Liv. funz.le - stip. annuo lordo . . .	» 4.140.000
VI	Liv. funz.le - stip. annuo lordo . . .	» 4.920.000
VII	Liv. funz.le - stip. annuo lordo . . .	» 5.964.000
VIII	Liv. funz.le - stip. annuo lordo . . .	» 8.700.000

Al personale spettano altresì:

a) la progressione economica di cui al successivo art. 82;

b) l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato;

c) la tredicesima mensilità, da corrispondere nel mese di dicembre di ogni anno, in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo lordo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno.

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 81 della legge regionale n. 54/1973, già sostituito dall'art. 39 della legge regionale n. 38/1979, è sostituito dal 1° febbraio 1981, dal seguente:

Il compenso per la funzione di coordinamento non è pensionabile ed è stabilito nella misura fissa del 20 per cento della retribuzione iniziale del livello ottavo.

Art. 12.

L'art. 82 della legge regionale n. 54/1973, già sostituita dall'art. 40 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 38, è sostituito, dal 1° febbraio 1981 dal seguente:

Art. 82 - *Progressione economica nell'ambito di ciascun livello funzionale.* — La progressione economica nell'ambito di ciascun livello si articola per classi e scatti periodici biennali, nella misura e con le modalità di seguito specificate:

a) otto classi biennali dell'8 per cento costante sul valore iniziale del livello:

b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50 per cento computati sullo stipendio iniziale al raggiungimento delle classi in godimento, fino al raggiungimento dello stesso importo di incremento economico rispetto allo stipendio iniziale realizzabile, nel corrispondente livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la legge regionale n. 38/1979.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali, anche convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Il conseguimento delle classi e degli scatti di stipendio è ritardato nei casi e con le modalità di cui agli articoli 61, terzo comma, 62, secondo comma e 63, secondo comma.

In caso di nascita dei figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50 per cento alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibili all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

Art. 13.

All'art. 86 della legge regionale n. 54/1973 sono aggiunti i seguenti commi:

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

La trattenuta per ogni ora di astensione dal lavoro in caso di sciopero è pari alla misura oraria del lavoro straordinario di cui al successivo articolo, escluse le maggiorazioni ivi previste,

aumentata dalla quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione in ogni caso delle quote di aggiunta di famiglia.

Art. 14.

All'art. 87 della legge regionale n. 54/1973, sostituito dall'art. 43 della legge regionale n. 38/1979, è aggiunto il seguente quinto comma:

Le tariffe orarie per il lavoro straordinario determinate in conformità al primo e secondo comma del presente articolo, ai sensi dell'accordo contrattuale nazionale 1976-78, restano congelate per il triennio contrattuale indicato all'art. 1 della presente legge, negli importi tariffari spettanti in base a tale accordo, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale.

Art. 15.

I primi due commi dell'art. 87-*bis* della legge regionale n. 54/1973, introdotti dall'art. 44 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 38, sono sostituiti, dal 1° febbraio 1981, dai seguenti:

Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 600 orarie.

Per il servizio ordinario di turno, prestato in giorno festivo, compete un compenso di L. 675 orarie, elevato a L. 1.000 orarie per il servizio ordinario notturno festivo.

Art. 16.

L'art. 94 della legge regionale n. 45/1973 è sostituito dal seguente:

Art. 94 - *Collocamento a riposo.* — Il dipendente è collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del 65° anno di età.

Art. 17.

Dopo l'art. 94 della legge regionale n. 54/1973 è introdotto il seguente:

Art. 94-*bis* - *Acconti sul trattamento di quiescenza e di fine servizio.* — La Regione, nelle more della liquidazione del'a pensione da parte della C.P.D.E.L., corrisponde al personale cessato dal servizio o agli eredi aventi diritto alla pensione un acconto mensile pari ai 9/10 dell'importo del trattamento di quiescenza presumibilmente dovuto dalla C.P.D.E.L. Delle somme anticipate alla Regione chiede il rimborso alla C.P.D.E.L. sino alla concorrenza degli arretrati della pensione dovuta.

Ai dipendenti regionali che cessano dal servizio o ai loro eredi aventi titolo all'indennità di fine servizio erogata dall'I.N.A.DE.L. e all'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., la Regione corrisponde a titolo di anticipazione, previa richiesta degli aventi diritto, un acconto pari all'80 per cento del presumibile trattamento complessivamente spettante per i titoli sopraindicati, sulla base delle risultanze degli atti del fascicolo personale.

La Regione si sostituisce agli interessi nei diritti verso gli istituti previdenziali per quanto si riferisce alle somme anticipate. A tal fine gli stessi — per la riscossione delle indennità dovute dagli istituti previdenziali e sino alla concorrenza della somma anticipata — stipulano con l'amministrazione regionale contratto di mandato irrevocabile, vincolante per gli aventi causa, da notificare ai menzionati istituti.

Titolo II

NORME TRANSITORIE

Art. 18.

Anticipazioni dei benefici

I benefici mensili di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 29 maggio 1980, n. 76, sono attribuiti al 31 gennaio 1981. Per la tredicesima mensilità del 1980 il beneficio di cui sopra è ridotto del 50 per cento.

Il beneficio di cui all'art. 1, lettera *a*), della citata legge regionale n. 76/1980, rapportato a L. 10.000 mensili e le anticipazioni corrisposte per il 1980 e gennaio 1981 sono pensionabili e soggette alle normali ritenute, comprese quelle previdenziali ed assistenziali.

Art. 19.

Beneficio di riparametrazione

Dal 1° febbraio 1981 al personale inquadrato nel ruolo unico regionale sono attribuiti i seguenti benefici economici mensili lordi:

Livelli	Stipendi iniziali annui	Benefici mensili
I	2.160.000	45.000
I dopo 6 mesi	2.400.000	51.500
II	2.688.000	51.500
III	3.012.000	55.000
IV	3.372.000	61.200
V	4.140.000	101.250
VI	4.920.000	128.700
VII	5.964.000	133.600
VIII	8.700.000	180.416

Art. 20.

Inquadramento economico

L'attribuzione dei livelli retributivi e della progressione economica rispettivamente previsti dagli articoli 10 e 12 della presente legge docorre dal 1° febbraio 1981.

La determinazione del nuovo trattamento economico nel livello d'inquadramento avviene in base al maturato economico così costituito:

a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di classi e scatti (escluso quanto anticipato ai sensi della legge regionale n. 76/1980 e del precedente art. 18;

b) beneficio da riparametrazione di cui al precedente articolo 19, riportando tale beneficio da mensile ad annuo, moltiplicando lo stesso per dodici;

c) riconoscimento della anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quello precedentemente preso a base ai fini dell'inquadramento, in ragione di L. 800 mensili, per anno di servizio o frazione di anno superiore ai sei mesi e per dodici mesi.

L'inquadramento economico avviene con le modalità di calcolo previste dall'art. 48 della legge regionale n. 38/1979.

Il maturato *in itienere* è relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

Art. 21.

Trasferimento di persone tra le regioni

I dipendenti che siano in posizione di comando presso le altre regioni alla data del 22 luglio 1980 possono essere a queste trasferiti alle condizioni e con le modalità di cui al primo comma dell'art. 30-*sexies* dalla legge regionale n. 54/1973.

I dipendenti di altre regioni che siano in posizione di comando presso la Regione alla data predetta possono essere inquadrati nel ruolo regionale alle condizioni e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 30-*sexies* della citata legge regionale.

Titolo III

NORME FINALI

Art. 22.

Contrattazione decentrata

Nell'ambito e nei limiti della disciplina dell'accordo contrattuale nazionale, i competenti organi regionali, previo confronto in sede regionale con le organizzazioni sindacali del personale maggiormente rappresentative in campo nazionale, adottano le decisioni sulle seguenti materie:

a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonchè riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura operativa regionale;

b) articolazione degli orari di lavoro;

c) standards di rendimento ivi comprese verifiche periodiche sui risultati del lavoro straordinario;

d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonché connessi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora a seguito di ristrutturazione dei servizi emergano nuovi profili professionali si provvederà all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.

A tal fine la Regione procederà mediante riqualificazione professionale del personale in servizio, con concorso interno ai fini dell'inquadramento.

Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge, in conformità all'accordo contrattuale nazionale.

Art. 23.

Attribuzione dei livelli

Ferme restando le decorrenze degli effetti economici espressamente indicate negli articoli che precedono, l'attribuzione dei nuovi livelli decorre, ai fini giuridici, dal 1° gennaio 1979 per il computo dell'anzianità occorrente per i concorsi interni, i passaggi di livello e per l'applicazione degli istituti normativi di carattere non economico, che non comportano incremento degli oneri di spesa.

Art. 24.

Oneri finanziari

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981 è fatto fronte con gli stanziamenti che saranno previsti, nel bilancio di previsione 1981, al capitolo corrispondente al cap. 04000 del bilancio di previsione 1980.

Per gli anni successivi sarà provveduto con le singole leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 gennaio 1981

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 9 dicembre 1980 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 13 gennaio 1981.

(3363)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811900)